

## XII COMMISSIONE PERMANENTE

### (Affari sociali)

#### S O M M A R I O

#### SEDE REFERENTE:

Disposizioni per la prevenzione, la cura e la riabilitazione della dipendenza da gioco d'azzardo patologico. C. 101 Binetti, C. 102 Binetti, C. 267 Fucci, C. 433 Mongiello, C. 1596 Baroni, C. 1633 Formisano, C. 1718 Iori e C. 1812 Giorgia Meloni (*Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento della proposta di legge n. 4706 Beni – Adozione del testo base*) .. 130

ALLEGATO (*Nuovo testo unificato elaborato dal Comitato ristretto adottato come testo base dalla Commissione*) ..... 133

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI ..... 132

#### AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di esperti della materia nell'ambito della discussione delle risoluzioni 7-01049 Mantero, 7-01174 Crimi e 7-01363 Paola Boldrini: Riconoscimento e cura della fibromialgia e suo inserimento tra le malattie invalidanti ..... 132

#### SEDE REFERENTE

*Giovedì 26 ottobre 2017. — Presidenza del presidente Mario MARAZZITI.*

**La seduta comincia alle 14.20.**

**Disposizioni per la prevenzione, la cura e la riabilitazione della dipendenza da gioco d'azzardo patologico.**

**C. 101 Binetti, C. 102 Binetti, C. 267 Fucci, C. 433 Mongiello, C. 1596 Baroni, C. 1633 Formisano, C. 1718 Iori e C. 1812 Giorgia Meloni.**

*(Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento della proposta di legge n. 4706 Beni – Adozione del testo base).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato, da ultimo, nella seduta del 28 ottobre 2014.

Mario MARAZZITI, *presidente*, fa presente che la Commissione, in sede referente, riprende dopo tre anni i propri lavori sulle proposte di legge recanti disposizioni per la prevenzione, la cura e la riabilitazione della dipendenza da gioco d'azzardo patologico. Ricorda, quindi, che nel 2014 era stato approvato un testo unificato sul quale erano stati acquisiti i pareri di quasi tutte le Commissioni competenti in sede consultiva, mentre la V Commissione (Bilancio) in data 4 novembre 2014 aveva inviato una lettera con la quale segnalava i profili problematici di carattere finanziario esistenti sul testo, che ne avrebbero reso molto difficoltoso il prosieguo dell'iter.

Ricorda altresì che nel frattempo altre Commissioni della Camera e del Senato – VI (Finanze) della Camera e 6<sup>a</sup> (Finanze e tesoro) e 12<sup>a</sup> (Igiene e sanità) del Senato – hanno avviato l'esame di progetti di legge concernenti la materia dei giochi per

i profili di propria competenza. Sono state raggiunte, quindi, le intese con il Senato, in base alle quali si è stabilito che le competenti Commissioni del Senato – in particolare la 6<sup>a</sup> Commissione (Finanze), con riferimento al disegno di legge S. 2000 – possa procedere nell'esame dei provvedimenti in materia di riordino dei giochi pubblici purché non siano trattati i profili di specifico interesse della Commissione Affari sociali della Camera, attinenti alla prevenzione, cura e riabilitazione dalla dipendenza da gioco d'azzardo patologico. Sulla base di tale presupposto la relatrice sul provvedimento in oggetto, deputata Binetti, ha chiesto di riprendere l'esame delle proposte di legge in titolo in sede di Comitato ristretto, che si è riunito sette volte, dal 2 agosto al 17 ottobre 2017.

Avverte, pertanto, che a conclusione dei propri lavori il Comitato ristretto ha elaborato una nuova proposta di testo unificato delle suddette proposte di legge.

Avverte altresì che in data 26 ottobre 2017 è stata assegnata alla Commissione, in sede referente, la proposta di legge n. 4706, d'iniziativa dei deputati Beni ed altri, recante « Disposizioni per la prevenzione e la cura del gioco d'azzardo patologico ».

Poiché la suddetta proposta di legge verte su materia identica a quella delle proposte di legge in esame, la presidenza ne dispone l'abbinamento ai sensi dell'articolo 77, comma 1, del regolamento.

Invita quindi la relatrice, deputata Binetti, ad illustrare la nuova proposta di testo unificato predisposta dal Comitato ristretto.

Paola BINETTI (Misto-UDC-IDEA), relatrice, illustra la nuova proposta di testo unificato predisposta dal Comitato ristretto (*vedi allegato*), ricordando che l'oggetto del provvedimento è ampliamento noto ai componenti della Commissione in seguito all'approfondito esame svolto in sede referente, interrottosi oramai tre anni fa, e alla ripresa dei lavori in sede di Comitato ristretto. Segnala che nel frattempo sono intervenute alcune novità

quali l'inserimento dei livelli essenziali di assistenza della cura per la dipendenza da gioco d'azzardo patologico, l'istituzione dell'Osservatorio per il contrasto della diffusione del gioco d'azzardo e il fenomeno della dipendenza grave e un maggiore attivismo da parte degli enti locali nella prevenzione del fenomeno della cosiddetta ludopatia.

Segnalando che il Comitato ristretto ha svolto i suoi lavori con spirito costruttivo, a prescindere dall'appartenenza politica dei singoli componenti, rivolge a questi ultimi un ringraziamento per il loro operato. Pone in evidenza, quindi, che il predetto testo affronta gli aspetti della dipendenza e della prevenzione, non prendendo in considerazione altri temi legati al gioco d'azzardo quali il ruolo della criminalità organizzata o gli aspetti fiscali ed economici. Nell'osservare che si tratta in ogni caso di un articolato suscettibile di miglioramenti, ribadisce l'importanza dell'adozione di un nuovo testo sul gioco d'azzardo patologico da parte della Commissione affari sociali.

Matteo MANTERO (M5S), nel considerare la seduta odierna come un nuovo punto di partenza sul tema, rileva che il Comitato ristretto ha svolto un buon lavoro, focalizzandosi sulla prevenzione e sulla cura del gioco d'azzardo patologico. Segnala tuttavia che risulta assente un aspetto a suo avviso fondamentale, relativo alla struttura della sale da gioco e alla disciplina di aspetti quali il divieto di fumo o il consumo di bevande alcoliche, ricordando l'importanza di evitare la perdita di contatto con la realtà da parte dei giocatori. Preannuncia pertanto la presentazione di emendamenti in tal senso, auspicando in ogni caso una rapida conclusione dell'esame in Commissione.

Paolo BENI (PD) rileva che il Comitato ristretto ha svolto un lavoro positivo, reso non agevole dalle numerose modifiche al quadro normativo intervenute negli ultimi anni. Reputa corretta la scelta di stralciare, rispetto al precedente testo unificato approvato dalla Commissione, la parte

relativa all'autorizzazione all'apertura delle sale, ritenendo che non sia di competenza primaria della XII Commissione, per concentrarsi piuttosto sugli aspetti più propriamente socio-sanitari.

Nel ritenere che il testo proposto sia comunque migliorabile, segnala che i deputati del Partito Democratico facenti parte della Commissione hanno presentato una nuova proposta di legge, abbinata nella seduta odierna, come contributo per una riflessione in tal senso.

Massimo Enrico BARONI (M5S), nell'esprimere il proprio rammarico per non aver potuto partecipare all'ultima seduta del Comitato ristretto, dichiara la propria diffidenza rispetto all'atteggiamento dei gruppi parlamentari di maggioranza verso il contrasto al gioco d'azzardo patologico. Lamenta, in particolare, l'assenza dalla proposta di nuovo testo unificato in esame di disposizioni relative alla distanza minima delle sale da gioco rispetto a luoghi da tutelare, ricordando che ciò sarebbe riconducibile anche a un « trucco » messo in atto dal sottosegretario Baretta, che ha espropriato il Parlamento delle sue funzioni con il pretesto di affidare le decisioni in merito ad un'intesa intercorsa tra lo Stato e le regioni.

Si riserva di approfondire il contenuto della proposta di legge presentata dal collega Beni e dagli altri deputati del Partito Democratico per verificare se sia compatibile con il testo che la XII Commissione si accinge ad adottare. Ribadisce la propria diffidenza, motivandola con il fatto che le forze di governo si rendono di fatto complici di un'attività in continua crescita, che determina l'insorgere di una dipendenza in un milione di malati, espri-

mendo inoltre contrarietà verso la clausola di invarianza finanziaria inserita nella nuova proposta di testo unificato.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione delibera di adottare come testo base per il prosieguo dell'esame il testo unificato elaborato dal Comitato ristretto.

Mario MARAZZITI, *presidente*, propone di fissare il termine per la presentazione degli emendamenti alle ore 15 di giovedì 9 novembre 2017.

La Commissione concorda.

Mario MARAZZITI, *presidente*, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 14.40.**

#### **UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.40 alle 14.45.

#### **AUDIZIONI INFORMALI**

*Giovedì 26 ottobre 2017.*

**Audizione di esperti della materia nell'ambito della discussione delle risoluzioni 7-01049 Mantero, 7-01174 Crimi e 7-01363 Paola Boldrini: Riconoscimento e cura della fibromialgia e suo inserimento tra le malattie invalidanti.**

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.45 alle 15.25.

## ALLEGATO

**Disposizioni per la prevenzione, la cura e la riabilitazione della dipendenza da gioco d'azzardo patologico. C. 101 Binetti, C. 102 Binetti, C. 267 Fucci, C. 433 Mongiello, C. 1596 Baroni, C. 1633 Formisano, C. 1718 Iori, C. 1812 Giorgia Meloni e C. 4706 Beni.**

**NUOVO TESTO UNIFICATO ELABORATO DAL COMITATO RISTRETTO ADOTTATO COME TESTO BASE DALLA COMMISSIONE**

## ART. 1.

*(Oggetto e finalità).*

1. La presente legge introduce misure volte ad assicurare:

a) la tutela, la cura e la riabilitazione dei soggetti affetti da gioco d'azzardo patologico, definiti ai sensi dell'articolo 2, e dei loro familiari;

b) la protezione dei minori e dei soggetti vulnerabili;

c) la prevenzione della diffusione dei fattori di rischio del gioco d'azzardo patologico.

## ART. 2.

*(Definizione).*

1. Sono considerati affetti da gioco d'azzardo patologico, in conformità a quanto definito dall'Organizzazione mondiale della sanità (OMS), i soggetti che presentano sintomi clinicamente rilevanti legati alla perdita di controllo sul proprio comportamento di gioco, con evidente coazione a ripetere e con condotte compulsive tali da arrecare grave deterioramento alla loro personalità, assimilabile ad altre dipendenze.

## ART. 3.

*(Livelli essenziali di assistenza per la cura del gioco d'azzardo patologico e relativa certificazione).*

1. Il Servizio sanitario nazionale, attraverso i Servizi per le dipendenze patologiche istituiti dalle regioni, garantisce alle persone con dipendenza patologica da gioco d'azzardo interventi di prevenzione, cura e riabilitazione ambulatoriale e residenziale, secondo quanto previsto dagli articoli 28 e 35 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 gennaio 2017, recante Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502.

2. La certificazione di diagnosi di gioco d'azzardo patologico dà diritto all'esenzione dalla compartecipazione al costo della spesa sanitaria, relativamente alle prestazioni correlate al trattamento della patologia.

3. Nell'ambito del sito *internet* istituzionale del Ministero della salute è dedicata una specifica sezione alle informazioni sul trattamento della patologia, sulle strutture a cui rivolgersi, suddivise per zona di residenza, e sulle reti di servizi pubblici.

## ART. 4.

*(Informazione ed educazione sui fattori di rischio del gioco d'azzardo).*

1. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, d'intesa con il Ministero della salute, sentito l'Osservatorio per il contrasto della diffusione del gioco d'azzardo e il fenomeno della dipendenza grave istituito ai sensi dell'articolo 1, comma 133, quarto periodo, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, predispone campagne di informazione e promuove progetti di educazione sui fattori di rischio connessi al gioco d'azzardo nelle scuole di ogni ordine e grado.

2. Il Ministero della salute, su proposta dell'Osservatorio di cui al comma 1, predispone apposite campagne di informazione e sensibilizzazione ai cittadini finalizzate:

*a)* ad aumentare la conoscenza sui fenomeni di dipendenza correlati al gioco d'azzardo nonché sui rischi che ne derivano per la salute;

*b)* a pubblicizzare la sezione del sito internet di cui all'articolo 3, comma 3, nonché analoghi strumenti presenti sui siti internet delle regioni;

*c)* a promuovere la conoscenza di eventuali numeri verdi dedicati ai soggetti affetti da gioco d'azzardo patologico e ai loro familiari;

*d)* a fornire informazioni inerenti agli aspetti economici e legali relativi alle perdite e ai debiti accumulati;

*e)* ad informare i genitori e le famiglie sui programmi di filtraggio e blocco dei giochi on line;

*f)* a diffondere la conoscenza del logo identificativo no slot di cui al successivo articolo 8.

## ART. 5.

*(Misure di contrasto e azioni positive per la tutela dei minori).*

1. All'articolo 24, comma 21, del decreto-legge n. 98 del 2011, convertito, con

modificazioni, dalla legge n. 111 del 2011, le parole: «da euro cinque mila a euro venti mila» sono sostituite dalle seguenti: «da euro 10.000 a euro 30.000».

2. L'accesso agli apparecchi da intrattenimento e ai videogiochi previsti dall'articolo 110, comma 6, lettere *a)* e *b)* del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, è consentito esclusivamente mediante l'utilizzo della tessera sanitaria al fine di impedire l'accesso ai giochi da parte dei minori. La medesima disposizione si applica anche ai giochi *on line* con vincite in denaro, fermi restando gli ulteriori adempimenti già previsti allo scopo di impedire l'accesso dei minori a tali giochi.

3. È istituito un numero verde nazionale per le problematiche legate al gioco d'azzardo, denominato «TVNGA», affidato al Centro nazionale dipendenze e *doping* dell'Istituto superiore di sanità.

## ART. 6.

*(Etichettatura dei tagliandi delle lotterie istantanee).*

1. I tagliandi delle lotterie istantanee devono contenere messaggi in lingua italiana su entrambi i lati, indicati a stampa e in modo da coprire almeno il 25 per cento della corrispondente superficie, recanti avvertenze relative ai rischi e ai danni connessi al gioco d'azzardo.

2. Con decreto del Ministero della salute, sentito l'Osservatorio per il contrasto della diffusione del gioco d'azzardo e il fenomeno della dipendenza grave, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti il contenuto delle avvertenze di cui al comma 1 e le caratteristiche grafiche con cui deve essere stampato il relativo testo.

3. I tagliandi delle lotterie istantanee devono in ogni caso riportare, su entrambi i lati e con dimensioni adeguate, e comunque tali da assicurarne l'immediata visibilità, almeno le seguenti diciture:

*a)* «Questo gioco nuoce alla salute»;

b) « Questo gioco può provocare dipendenza »;

c) « Questo gioco può ridurti in povertà »;

d) « Questo gioco è vietato ai minori di 18 anni »

4. I tagliandi delle lotterie istantanee devono inoltre riportare l'indicazione del numero relativo al Telefono verde nazionale per le problematiche legate al gioco d'azzardo (« TVNGA ») di cui al comma 3 dell'articolo 5.

5. I tagliandi delle lotterie istantanee prodotti fino alla data di entrata in vigore della presente legge possono essere posti in vendita anche successivamente a tale data, per un periodo massimo di 12 mesi.

6. Resta fermo quanto previsto in materia di avvertenze sui rischi derivanti dal gioco d'azzardo patologico dall'articolo 7, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito con modificazioni, con la legge 8 novembre 2012, n. 189.

#### ART. 7.

*(Divieto di propaganda pubblicitaria dei giochi con vincita in denaro).*

1. È vietata qualsiasi forma, diretta o indiretta, di propaganda pubblicitaria, di comunicazione commerciale, di sponsorizzazione e di promozione di marchi o prodotti di giochi con vincite in denaro, offerti in reti di raccolta fisiche od *on line*.

2. In caso di violazione del divieto di cui al comma 1 si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 50.000 euro a 500.000 euro. La sanzione è irrogata al soggetto che commissiona la propaganda pubblicitaria, la comunicazione commerciale, la sponsorizzazione o la promozione, al soggetto che l'effettua, nonché al proprietario del mezzo con il quale essa è diffusa.

3. I proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni di cui al comma 2 del presente articolo sono destinati alla prevenzione, alla cura e alla riabilitazione

delle patologie connesse alla dipendenza da gioco d'azzardo, ai sensi dell'articolo 1, comma 133, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

#### ART. 8.

*(Logo identificativo « no slot »).*

1. I pubblici esercizi e i circoli privati che eliminano o non installano apparecchi per il gioco lecito previsti dall'articolo 110, comma 6, lettera a) e b) del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 possono richiedere ai comuni il rilascio in uso del logo identificativo « no slot ».

2. Con apposito decreto da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministero della salute, su proposta dell'Osservatorio per il contrasto della diffusione del gioco d'azzardo e il fenomeno della dipendenza grave, definisce le condizioni per il rilascio in uso del logo identificativo, nonché per la revoca del suo utilizzo.

3. È fatto divieto ai concessionari di prevedere penalizzazioni od oneri a carico dei gestori e degli esercenti in caso di richiesta di rimozione degli apparecchi da gioco previsti dall'articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni.

#### ART. 9.

*(Accesso al Fondo di solidarietà per le vittime dell'usura e al Fondo per la prevenzione del fenomeno dell'usura).*

1. All'articolo 14 della legge 7 marzo 1996, n. 108, sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 2, è aggiunto il seguente: « 2.1. L'erogazione dei mutui può avvenire con le medesime modalità e di cui al comma 2 anche in favore di persone



fisiche o nuclei familiari vittime del delitto di usura per dipendenza da gioco d'azzardo patologico.»;

b) dopo il comma 5, è aggiunto il seguente: « 5-bis. Nel caso di erogazione del mutuo in favore dei soggetti di cui al comma 2.1, la domanda deve essere corredata da un piano di utilizzo delle somme per le necessità personali o familiari e per la copertura dei debiti contratti a causa del gioco d'azzardo patologico, nonché dell'attestazione di una fonte di reddito idonea a garantire la restituzione delle somme concesse a titolo di mutuo.».

2. È garantito, nei limiti delle disponibilità esistenti, l'accesso al Fondo per la

prevenzione del fenomeno dell'usura di cui all'articolo 15 legge 7 marzo 1996, n. 108, ai soggetti affetti da gioco d'azzardo patologico nonché al coniuge e ai parenti entro il primo grado con essi conviventi, nel caso in cui l'indebitamento del nucleo familiare sia stato causato dalla dipendenza dal gioco d'azzardo patologico.

#### ART. 10.

*(Clausola di invarianza finanziaria).*

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.